

REVISIONE PERIODICA
(ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO)
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI RIVA DEL PO

(ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016, COSI' COME MODIFICATO DAL
D.LGS. N. 100 DEL 16 GIUGNO 2017)

RELAZIONE TECNICA

1. Il quadro normativo

La *revisione ordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Secondo l'articolo 20 del TU, entro il 31 dicembre, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute, se del caso.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 20, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- a- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- b- che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- c- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, ed ordinariamente dell'art. 230 del TUSP, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dal TUSP, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

1. produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- 1) che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- 2) che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- 3) che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- 4) che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- 5) infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis);

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell’articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all’articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell’articolo 5 del TU, l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all’articolo 4 del TU evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del TU: “L’atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.

All’atto della ricognizione ordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell’articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L’articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite

L’articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*, che non deve essere inferiore ad un milione di euro.

L’articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Revisione periodica delle Società 2020 con riferimento alla situazione al 31.12.2019

2.1 - Elaborazione della ricognizione

L’elaborato, redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti diffuse in data 20/11/2019, “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.20 D.LGS. N.175/2016) ANNO 2020” è così articolato:

- 1 Scheda anagrafica
- 02.01 Ricognizione delle società a partecipazione diretta
- 02.02 Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
- 02.03 Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03.01 Schede per singola società con l'analisi dei requisiti generali
- 03.02 Schede per singola società con l'analisi dei requisiti di carattere finanziario
- 04 Descrizione delle attività svolta e motivazioni del mantenimento senza interventi di razionalizzazione
- 05.01 Azioni di contenimento dei costi (negativo)
- 05.02 Azioni di cessione/alienazione quote (negativo)
- 05.03 Azioni di liquidazione (negativo)
- 05.04 Azioni di Fusione/Incorporazione (negativo)
- 05.05 Azioni di razionalizzazione (negativo)

2.2. – Le partecipazioni societarie

Si dà atto che tutte le Società partecipate dal Comune di Riva del Po al 31/12/2019 soddisfano i requisiti previsti dal TUSP per il loro mantenimento.

Il Comune partecipa al capitale delle società sotto indicate e le predette società vengono ritenute indispensabili per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali:

Dirette:

- C.A.D.F. S.p.A.
- DELTA 2000 Società consortile a r. l.
- SIPRO Agenzia Prov.le per lo Sviluppo S.p.A.
- LEPIDA S.p.A.
- HERA S.p.A
- AREA IMPIANTI S.p.A.
- CLARA S.p.A.
- GECIM S.r.L.

Alla suddetta data l'ente possedeva anche la seguente società **Indiretta** per il tramite di C.A.D.F. S.P.A. di cui l'ente non possiede il controllo.

- DELTA WEB S.p.A.

Per le seguenti società si segnala quanto segue:

DELTA 2000

In quanto società che opera come GAL, il requisito del fatturato medio di almeno un milione di euro sul triennio 2017-2019, così come previsto dall'art. 20 comma 2 del TU, non trova applicazione, per cui la Società viene mantenuta (art.26 T.U. integrato con art. 1 c. 724 L. 30/12/2018 n. 145).

DELTA WEB

Società interamente posseduta da C.A.D.F. S.p.A., in data 06/11/2020, Rep. n. 9308 – Raccolta n. 7342 a rogito Notaio Fabio Cosenza, registrato il 24.11.2020 e depositato presso la C.C.I.A.A. di Ferrara in data 26/11/2020, si è concluso il progetto di fusione per incorporazione della Società Delta Web S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A., fusione i cui effetti civili e fiscali decorreranno dal 01/01/2021.

2.3 - Esito della Revisione Periodica delle Società al 31.12.2019

L'analisi periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Riva del Po al 31/12/2019 ha confermato l'insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di un piano di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni in essere.

Risulterà pertanto non necessario provvedere, entro il 31/12/2021, all'approvazione di una relazione sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 20 c. 4 T.U.S.P.